



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV)
Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141
www.icfarra.edu.it
E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it – TVIC84300N@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. n° 83006030262



Regolamento recante disciplina

per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l'art. 40 della legge n. 449/1997 che consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. n. 275/1999;

Visto l'art. 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto l'art. 43, comma 3, del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale è bensì fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, ma facendo salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Atteso in particolare che al Consiglio d'istituto spetta la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali finalizzate ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

APPROVA

il seguente Regolamento, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129/2018, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018 l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai

sensi dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018.

Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti.

1. Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Istituzione scolastica conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'Istituzione scolastica deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti, oltre che per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, anche per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

3. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

4. È fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 – Tipologie contrattuali

1. Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;

b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini dell'Istituzione scolastica committente, situazione in cui, pertanto, il committente conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Art. 4 – Individuazione delle professionalità

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso Avviso pubblico (c.d. bando), da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature.

2. Sia nel caso di ricorso ad Avviso pubblico che in quello di procedura mediante lettere di invito a determinati candidati dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

3. Nel medesimo Avviso (o lettera d'invito) è individuato un termine per la presentazione dei curriculum vitae e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi, riferita alla data prevista per l'espletamento dell'incarico.
- f) essere in possesso dei requisiti di particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o professionale, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 – Procedura comparativa.

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curriculum vitae presentati, anche avvalendosi se del caso di Commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

2. Ad ogni singola candidatura viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a. qualificazione professionale;
- b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore.

Potranno altresì costituire elemento della valutazione comparativa, a seconda della specificità dell'intervento richiesto:

- c. qualità della metodologia che il candidato intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d. ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- e. pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi l'Avviso potrà prevedere colloqui valutativi, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

- a. possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, dottorato, specializzazioni, ecc.) e di eventuali pubblicazioni afferenti la tipologia dell'attività da svolgere;
- b. esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c. esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d. esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e. pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f. precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g. precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico.
- h. precedente esperienza di collaborazione positiva, nell'attività oggetto dell'incarico, con l'istituto scolastico
- i. corsi di aggiornamento frequentati.

5. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- a. candidati che abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- b. candidati che abbiano riportato il maggior punteggio relativo ad esperienze lavorative significative presso altre scuole;
- c. candidati che abbiano riportato il maggior punteggio relativo alla pregressa esperienza lavorativa, con valutazione positiva presso questa istituzione scolastica;
- d. candidati con maggior punteggio relativamente a pubblicazioni relative all'ambito di intervento richiesto.

Art. 6 – Esclusioni dalla procedura comparativa

1. Sono escluse dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore individuato svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Istituzione scolastica committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quale sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00.

Art. 7 – Stipula e caratteristiche del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente scolastico provvede alla stipula del contratto.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti

in ogni parte di cui è composto il documento.

3. Il contratto deve presentare, di norma, il seguente contenuto:

- a. le Parti contraenti;
- b. l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c. la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale della prestazione;
- d. il luogo e la modalità di espletamento dell'attività;
- e. l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- f. l'eventuale copertura assicurativa accesa dall'istituzione scolastica a favore del collaboratore esterno;
- g. il corrispettivo della prestazione, indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'istituzione scolastica;
- h. le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- i. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- j. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti
- k. la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- l. la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Treviso;
- m. l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 8 – Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

3. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Misura dei compensi per personale interno alla pubblica amministrazione:

Tipologia	Importo orario
Attività di Insegnamento	Fino al massimo di 35 euro
Attività di non insegnamento docente	Fino ad un massimo di 17,50 euro

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di 41,32 euro
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di euro 41,32 orari e fino ad un massimo di euro, 51,65 orarie per universitari
Docenza	Fino ad un massimo di euro 41,32 orari e fino ad un massimo di euro, 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	Fino ad un massimo di euro 25,82 orari

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Art. 9 – Ricorso alle collaborazioni plurime

1. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art. 35 del CCNL scuola 2007, fatto salvo dall'art. 1, comma 10 del CCNL istruzione e ricerca 2018.

2. In queste ipotesi dovrà preventivamente essere acquisita l'autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

3. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL scuola 2007, come aggiornata dal CCNL istruzione e ricerca 2018.

Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
2. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi, nonché la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11 – Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'istituzione scolastica.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 33/2013.
4. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il *curriculum vitae*;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.
5. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D. Lgs. 165/2001, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
6. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
7. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e permane per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 12 – Interventi di esperti a titolo gratuito

1. In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati - tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.
2. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 13 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione ai fini dell'Anagrafe delle Prestazioni

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di un'altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001.
2. Ai sensi dei commi da 12 a 14 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, l'istituzione scolastica è tenuta alle comunicazioni di rito finalizzate all'anagrafe delle prestazioni, nonché a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14.02.2023